

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», in Torino, al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

E

**IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C., con sede in Torino, via Botticelli n. 151, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi individuali di protezione di cui all'allegato II della sopracitata direttiva;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993;

Considerato che l'Organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C. ha dichiarato di soddisfare ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», in Torino, è autorizzato al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale:

dispositivi di protezione dell'udito (collocati nell'orecchio o sull'orecchio) - Cat. II.

2. Le certificazioni sono effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate è inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Roma, 23 aprile 1998

*Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale
dei rapporti di lavoro*
CACOPARDI

98A4114